Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 marzo 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 12 febbraio 1958

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare

CROCE AL VALOR MILITARE

LAURELLA Giuseppe, primo aviere fotografo — Fotografo di velivolo silurante partecipava con slancio ad importanti azioni belliche, dimostrando in ogni occasione grande coraggio, calma e noncuranza del pericolo — Cielo del Mediterraneo occidentale, 17 novembre 1942-14 marzo 1943

LORENZI Rubinetto, aviere scelto marconista — Marconista di aereo silurante partecipava con slancio ad importanti azioni belliche, dando prova costante di grande coraggio, calma e noncuranza del pericolo — Cielo del Mediterraneo occidentale, 30 novembre 1942-7 giugno 1943

(1105)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1413.

Approvazione del piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore generale di Roma e della variante al piano particolareggiato n. 120 già approvato con decreto Presidenziale 23 febbraio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 12 novembre 1956, con la quale il comune di Roma, in base a delibera consiliare n. 964 del 4 aprile 1956, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima, il perimetro del piano particolareggiato n. 120 e l'approvazione della variante al piano particolareggiato n. 120 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti osservazioni: (1) sorelle Cappelli; (2) Istituto Romano di Beni Stabili; (3) Purfina Italiana Società per azioni; (4) sorelle Cappelli;

Ritenuto che fuori termine è stata presentata una opposizione dalla Società edilizia Vigna Clara (5);

Ritenuto che il progetto presentato prevede, essenzialmente, la destinazione a palazzine per i quattro isolati edificabili, la creazione di una zona di rispetto sul fondo valle, in corrispondenza della sede del viale di Circonvallazione, l'allargamento a m. 52 della sezione di via Flaminia, l'avanzamento del fronte, sulla via Flaminia, della zona destinata a palazzine e l'ampliamento della zona a parco pubblico in corrispondenza della zona vincolata a sede ferroviaria;

Considerato che le previsioni di progetto appaiono di massima ben studiate ed atte ad assicurare una organica sistemazione della zona, per cui si ravvisano meritevoli di approvazione;

Considerato, peraltro, che non appare ammissibile la formazione della zona di rispetto, in corrispondenza del viale di Circonvallazione, in quanto la zona stessa non trova rispondenza nel piano di massima, onde se ne ravvisa necessario lo stralcio dell'approvazione del presente piano secondo il perimetro riportato con segno azzurro nella planimetria in iscala 1:5000;

Considerato, inoltre, che appare opportuno prescrivere che la sistemazione della confluenza delle vie Cassia e Flaminia venga realizzata secondo la soluzione studiata dall'Ufficio speciale per il nuovo piano regolatore di Roma e riportata nella unita planimetria in iscala 1:1000;

Considerato che il progetto di piano particolareggiato, a seguito del prescritto stralcio della zona di rispetto, risulta del tutto conforme alle direttive del piano di massima;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quelle a firma sorelle Cappelli (1) e (4) non danno luogo a provvedere per quanto riguarda la richiesta abolizione della zona di rispetto dato che la zona stessa viene stralciata dall'approvazione, mentre vanno respinte per il resto, in quanto il limite del piano regolatore può essere variato solo per legge e la larghezza proposta per la fascia di rispetto laterale alle vie statali non potrebbe in nessun caso riferirsi alle zone interne al piano regolatore;

Considerato che l'opposizione Istituto Romano dei Beni Stabili (2) deve essere respinta conformemente a quanto precisato per quella delle sorelle Cappelli, delle quali ripetono i motivi di opposizione;

Considerato che l'opposizione Purfina Italiana Società per azioni (3), con la quale si richiede una particolare utilizzazione della fascia di rispetto ad oriente della via Cassia, non dà luogo a provvedere poichè la richiesta in essa contenuta si riferisce all'attuazione del piano che è di competenza del Comune;

Considerato che l'opposizione Società edilizia Vigna Clara (5) deve essere respinta, anche a prescindere dalla sua irricevibilità in quanto prodotta fuori termine, poichè la diversa soluzione proposta per il piazzale di confluenza delle vie Cassia e Flaminia (piazzale Tuscania), con riduzione degli spazi destinati alla viabilità, contrasta con le esigenze urbanistiche della zona;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 668 emesso dalla Commissione per il piano regolatore generale di Roma nell'adunanza del 12 febbraio 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni sorelle Cappelli (1) e (4), Istituto Romano dei Beni Stabili (2), Società edilizia Vigna Clara (5), con non luogo a provvedere per l'opposizione Purfina Italiana Società per azioni (3), è approvato, con le prescrizioni e lo stralcio di cui in narrativa, il piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di massima, il perimetro del piano particolareggiato n. 120. E' approvata altresì la variante al piano particolareggiato n. 120 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952.

Il piano sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000, in una planimetria catastale in iscala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 109 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. **1414**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Lugo (Ravenna).

N. 1414. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Lugo (Ravenna) viene eretta in ente morale, ne viene approvato lo statuto e soppressa la Cassa scolastica dell'ex R. ginnasio di Lugo (Ravenna).

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 73 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n **1415**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Francavilla Fontana (Brindisi).

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Francavilla Fontana (Brindisi) viene eretta in ente morale, ne viene approvato lo statuto e soppressa la Cassa scolastica dell'ex R. ginnasio di Francavilla Fontana (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 72 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. **1416**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Sorace Maresca » di Locri (Reggio Calabria).

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Sorace Maresca » di Locri (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n.* 53 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. **1417**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Ugo Foscolo » di Roma.

N. 1417. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Ugo Foscolo » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 47 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. **1418**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « A. Rosmini » di Palma Campania (Napoli).

N. 1418. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « A. Rosmini » di Palma Campania (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 64 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. **1419.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Volterra (Pisa).

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Volterra (Pisa) viene eretta in ente morale, ne viene approvato lo statuto e soppressa la Cassa scolastica dell'ex Ginnasio pareggiato « G. Carducci » di Volterra.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 74 — RELLEVA

LEGGE 25 febbraio 1958, n. **128.**

Vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale « Santa Margherita » di Modena in favore del Patronato pei Figli del Popolo di quella città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata per il prezzo di lire 44.000.000 al Patronato pei Figli del Popolo di Modena, il fabbricato patrimoniale denominato « Santa Margherita » sito in quella città in corso Canalgrande n. 103.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1958, n **129.**

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . L. 40.000.000

b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 60.000.000

c) per spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza — Indennità di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 40.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1958, n. **130.**

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

A parità di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.

Art. 2.

Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1.

Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

Art. 3.

I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente art. 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda, e possono essere conteggiati a copertura dell'aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi di cui all'art. 2 della legge medesima, ferme restando le disposizioni dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio.

Art. 4.

I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'art. 1, rilasciata dalla competente Prefettura;

attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo è iscritto.

Art. 5.

L'Opera per l'assistenza provvederà alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

Sarà cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.

Art. 6.

Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente art. 2, è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'art. 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, valgono le norme di cui al predetto articolo ed il parere previsto, al successivo art. 23 della citata legge, è richiesto dal prefetto all'Opera per l'assistenza ai profughi.

Art. 8.

Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro versamento sarà effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporrà per i propri fini statutari.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati.

Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'art. 2.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà, per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonchè alle modalità di iscrizione nei medesimi.

Art. 10.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 131.

Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.

I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di

volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.

La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonchè ad ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purchè muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che siano tecnici o amministrativi.

I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il provveditore alle Opere pubbliche per il Veneto è anche il presidente del Magistrato alle acque.

Art. 3.

L'organico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro 14 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

direttori generali . . .	N.	7
ispettori generali	»	25
direttori di divisione	»	52
direttori di sezione	»	54
consiglieri di 1ª classe	»	60
consiglieri di 2ª classe . . . consiglieri di 3ª classe	»	180
	N.	378

Art. 4.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici può essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836, per un contingente di 15 unità, così ripartito:

ispettori generali	N.	1
direttori di divisione	»	6
direttori di sezione	»	8
	N.	15

Art. 5.

E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 132.

Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il 4 ottobre è considerato solennità civile in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Armando Buttini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 195, con il quale il sig. Armando Buttini fu Francesco venne, tra altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale civile e penale di Torino il 10 gennaio 1958, con la quale è stato dichiarato, ad ogni effetto di legge, il fallimento del predetto agente di cambio;

Viste le deliberazioni della Deputazione della Borsa valori di Torino in data 14 gennaio 1958, con le quali

rispettivamente è stata pronunciata l'esclusione permanente dalla Borsa del sig. Armando Buttini ed è stato espresso il parere che nei di lui riguardi sia da applicarsi il provvedimento di revoca dalla carica di agente di cambio;

Considerato che il sig. Buttini ha perduto il requisito essenziale della «notoria moralità e correttezza commerciale»;

Visti gli articoli 9, 2), 22, 3) e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, che prevedono la cancellazione dal ruolo, degli agenti di cambio che siano incorsi nella perdita di detto requisito;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori e agli agenti di cambio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Armando Buttini fu Francesco è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino con effetto dal 10 gennaio 1958.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 142. — FLAMMIA

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1958.

Sessione ordinaria di aprile 1958 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1958 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, citata.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, citato, i suddetti requisiti debbano essere accertati d'ufficio dal tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenerne le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso tribunale;

c) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo 10°, capitolo 130, art. 2 «*somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti, ecc.*».

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato, col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti devono essere conformi alle «*nuove norme sulla imposta di bollo*» (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati se del caso

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 19 febbraio 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 213 — BOVIO

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1958

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in via Brigata Lupi, sita nell'ambito del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in via *Brigata Lupi*, sita nell'ambito del comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bergamo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza, per la presenza di un cospicuo gruppo di alberi di alto fusto, costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale della città di Bergamo con le sue mura e le sue torri;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, compresa nel mappale n. 1110, e confinante con i mappali numeri 2439, 2392, 2677, 1141, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n 2

Adunanza del 19 luglio 1956

(*Omissis*).

4) CANNOCCHIALE n. 6 della via Brigata Lupi verso Bergamo alta

Il presidente richiama l'attenzione della Commissione sulla precedente seduta del 5 luglio 1956 in cui era stato discusso il presente ordine del giorno e si era presentato necessario un sopraluogo

La Commissione si è portata sul luogo e scendendo verso via Vittorio Emanuele e precisamente al punto di incrocio tra la via Brigata Lupi con il futuro prolungamento della via che lambisce il cinema San Marco considera la bellissima visuale panoramica della Città alta che si gode da tale punto

constatata la necessità di formare un cono panoramico onde eventuali costruzioni non precludano la visuale della Città alta costituita dalle sue mura medioevali e dalle sue torri che in mezzo allo svariare dei verdi forma un quadro panoramico di eccezionale interesse;

visto che detto panorama, è un elemento di alto valore paesistico, il più tipico dell'Alta Italia per le attrattive che presenta, particolarmente al visitatore che transita nella zona piana del centro cittadino delibera di istituire il sesto cono panoramico ai sensi dell'art. 1, n 4 nel modo che segue:

tutta l'area compresa nel cono contrassegnato con le lettera *G*, *S*, in cui il punto *G*, è il vertice del baluardo di S Giacomo (di fronte al fortino);

il punto *R* il torrione della Rocca;

il punto *S* (centro visuale prospettico) e il punto d'inserzione tra le mezze vie di Brigata Lupi e la nuova via San Marco.

(*Omissis*).

(1115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Posticipazione del periodo di svolgimento della « IV Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti della montagna », in Norcia (Perugia).

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia, con nota del 3 marzo 1958 n. 3974, ha comunicato che i promotori della « IV Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti della montagna », che avrebbe dovuto avere luogo in Norcia (Perugia) dal 21 al 23 febbraio 1958, organizzeranno la predetta manifestazione dal 13 al 14 dicembre 1958.

(1263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Eliazari Bosin, cittadino romeno domiciliato nella città di Braila (Galatz), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bari in data 10 novembre 1938, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-38

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Apuana » di consumo, con sede in Massa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 febbraio 1958, i poteri conferiti al dottor Carlo Pierotti, commissario della Società cooperativa « Apuana » di consumo con sede in Massa, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 31 agosto 1958

(1040)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Sarigo, con sede in Castelveccana, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1958, la Società cooperativa di consumo di Sarigo, con sede in Castelveccana (Sarigo), costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Ferrini in data 5 maggio 1929, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag Giuseppe Assenza.

(1172)

Revoca del decreto in data 28 novembre 1957, relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa « Fra autisti e meccanici C.A.M. », con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1958, è stato revocato il precedente provvedimento in data 28 novembre 1957, relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa « Fra autisti e meccanici C A M », con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento).

(1170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

N d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11-2-1952, n 70) (capitale nom) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	BACCARI Giuseppe fu Vincenzo	Santa Croce di Magliano	6 52 59	4018	28-12-52	18 s.o 1	23- 1-53	386 567 —	385 000	15- 8-53
2	BULDO Carmela fu Donato Antonio	Montemilone	28 83 84	310	2- 4-52	93 s.o 2	19- 4-52	1 633 162 —	—	16- 8-52
3	FAVATA' Maria Concetta fu Raffaele	Ortanova	15 02 68	2063	19-11-52	294 s.o 2	19-12-52	1 257 741 —	1 255 000	3- 3-53
4	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Cerignola	68 36 70	3405	18-12-52	14 s.o 2	19- 1-53	5 537 727 —	—	22- 7-53
5	GALLEANO Margherita Zelmira fu Giovanni, in SIPARI	Cerignola	237 59 93	1363	6- 9-52	260 s.o	10-11-52	10 691 970 —	10 690 000	4-12-52
6	GRIECO Raffaele fu Giuseppe	Bernalda	121 78 55	488	14- 5-52	120 s.o	24- 5-52	11 232 581 —	11 230 000	9- 7-52
7	LAGRECA Michele fu Giuseppe	Gravina	7.95 07	3049	29-11-52	9 - s.o	13- 1-53	568 474 —	565 000	16- 8-53
8	LORUSSO Teresa di Antonio	Gravina	35 23 83	492	14- 5-52	120 s.o	24- 5-52	3 174 970 —	3 170 000	9- 7-52
9	MAGNANTE Giovanna fu Vito	Salandra	14 50 71	2436	29-11-52	302 - s.o 1	31-12-52	826 905 —	825 000	16- 8-53
10	MONTEMURRO Vincenzo fu Pasquale	Ferrandina	7.17 75	3733	27-12-52	16 - s o 1	21- 1-53	452 187 —	450 000	16- 8-53
11	MYLON DE VERRAYLLON Maurizio fu Teodoro	Palagiano	8.08 37	3732	27-12-52	16 s.o 1	21- 1-53	641 438 —	640 000	18- 7-53
12	PAVONCELLI Federico fu Nicola	Cerignola	224 16 29	1258	4-11-51	276 s.o	30-11-51	35 742 052 —	35 740 000	4- 1-52
13	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Cerignola	26 97 25	1264	4-11-51	276 s.o	30-11-51	4 079 257 —	4 075 000	10- 1-52
14	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola e PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe, per metà ciascuno	Cerignola	27 14 38	1262	4-11-51	276 s.o	30-11-51	7 568.310 —	7.565 000	8- 1-52
15	PUGLIESE Elisa fu Leonardo, in PARISI	Laterza	35 06 93	2557	29-11-52	6 - s.o	9- 1-53	687 627 —	685 000	16- 8-53
16	RUSSI Giuseppe fu Domenico	San Severo	5 75.39	2199	19-11-52	295 s.o 1	20-12-52	481 604 —	480 000	16- 8-53
17	SANFELICE Paola fu Luigi	Ascoli Satriano	25 88 36	2207	19-11-52	295 s.o 1	20-12-52	966 016 —	965 000	10- 4-53
18	SANTORO Vincenzo fu Rocco	Bernalda	34 07 94	291	2- 4-52	93 s.o. 2	19- 4-52	988 092 —	985 000	16- 8-52
19	SOCIETA ANONIMA VENDITA ED ACQUISTI IMMOBILIARI E MOBILIARI (S A V A M I), con sede in Napoli	Castellaneta	104.95.32	2232	19-11-52	295 - s.o 1	20-12-52	7.589 194 —	7.585 000	28- 2-53
20	TAFURI Antonio fu Bernardino	Nardò	345.95 54	4036	28-12-52	18 - s.o 1	23- 1-53	37.147.085 —	37 145 000	16- 8-53 su L 18 072 [illegible]89; 1- 1-5[illegible] su L 9 6[illegible]6 815; 1-11-5[illegible] su L 9 4[illegible]5 196
21	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto, ciascuno in parti uguali	Salandra	28.92.69	3306	18-12-52	13 - s.o. 5	17- 1-53	4.126.214 —	4.125 000	13- 3-53
22	VENTURA Antonio di Urbano	Manfredonia	17.93.82	2587	29-11-52	6 - s.o.	9- 1-53	1.865 570 —	1.865.000	2- 5-53

Roma, addì 20 febbraio 1958

Visto, p il Ministro Dato

(1098)

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3353/1257 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n. 3 Agricoltura, foglio n 84 è stata definitivamente determinata in L 12 198 878,45 (lire dodicimilionicentonovantottomilaottocentosettantotto e cent 45), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 50 16 00, nei confronti della ditta ALTIERI Maria Augusta fu Paolo in PALLAVICINI, e trasferiti in proprietà all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1952, n 1749, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 280 del 3 dicembre 1952 (supplemento ordinario)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzc di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 290 del 25 novembre 1957

Con decreto Ministeriale n 3633/1537 in data 8 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n 3 Agricoltura, foglio n. 83, è stata definitivamente determinata in L 11 168 797 (lire undicimilionicentosessantottomilasettecentonovantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 149 08 34, nei confronti della ditta CATENI Romilda fu Emilio, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, n 1878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verra corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 240 del 27 settembre 1957

Con decreto Ministeriale n 3634/1538 in data 8 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n 3 Agricoltura, foglio n 82, è stata definitivamente determinata in L 22 161 180 (lire ventiduemilionicentosessantunomilacentottanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 335 05 12 nei confronti della ditta CECCHERINI Domenico di Terige, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n 2883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 5)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verra corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennita

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 27 settembre 1957

Con decreto Ministeriale n 3877/1781 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 79, è stata definitivamente determinata in L. 56 838 905,40 (lire cinquantaseimilioniottocentotrentottomilanovecentocinque e cent 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), della superficie di ettari 889 96 46, nei confronti della ditta GIULI ROSSELMINI GUALANDI Ferdinando Giuseppe fu Giuseppe, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1952, n 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 102 del 2 maggio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verra corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 281 del 14 novembre 1957

Con decreto Ministeriale n 3876/1780 in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n. 3 Agricoltura, foglio n 80, è stata definitivamente determinata in L 118 171 999,05 (lire centodiciottomilionicentosettantunomilanovecentonovantanove e cent 5), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Piombino (provincia di Livorno), della superficie di ettari 1287 06 30, nei confronti della ditta GIULI ROSSELMINI GUALANDI Ferdinando Giuseppe fu Giuseppe, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1952, n 954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 174 del 29 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verra corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156 concernente la determinazione della predetta indennita e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 280 del 13 novembre 1957

Con decreto Ministeriale n 3638/1542 in data 8 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n 3 Agricoltura, foglio n. 111, è stata definitivamente determinata in L. 1 332 660 (lire unmilionetrecentotrentaduemilaseicentosessanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 6 68 80, nei confronti della ditta MICARA Gian Filippo fu Ferdinando, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n 2867 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 4)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verra corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, *della legge 15 marzo 1956*, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 240 del 27 settembre 1957.

Con decreto Ministeriale n 3642/1546 in data 8 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1958, registro n 3 Agricoltura, foglio n 81, è stata definitivamente determinata in L 4 103 156 (lire quattromilionicentotremilacentocinquantasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 60 92 01, nei confronti della ditta SOCIETA' IMMOBILIARE « SAN MARTINO », con sede in Torino, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n 2864, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 4)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224 emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza *dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.*

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 mar zo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 27 settembre 1957.

(1092)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione per alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n 47835/7347, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927 n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fazio Arnaldo fu Felice, della zona demaniale facente parte del braccio Nunziatella Stignano, tronco rurale di San Severo, estesa mq 720 riportata in catasto alla particella n *49/a* del foglio di mappa n 48, e nella planimetria tratturale con il n. *6/b*.

(1225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 12 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,795	624,83	624,70	624,82	624,84	624,80	624,81	624,85
$ Can.	638,85	638,50	639,50	638,50	637,05	638,25	638,30	638,35	639,38	638,40
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,8075	145,75	145,80	145,8075	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,25	90,26	90,27	90,30	90,25	90,25	90,2975	90,25	90,26	90,299
Kr. N.	87,30	87,31	87,32	87,345	87,20	87,28	87,34	87,30	87,30	87,342
Kr Sv.	120,26	120,26	120,30	120,29	120,25	120,20	120,285	120,27	120,27	120,287
Fol.	164,50	164,53	164,49	164,49	164,40	164,50	164,48	164,55	164,54	164,485
F B.	12,49	12,485	12,4925	12,49125	12,485	12,51	12,48875	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr.	147,75	147,68	147,75	147,75	147,775	147,70	147,73	147,75	147,76	147,74
Fr Sv. acc.	142,24	142,27	142,28	142,29	142,30	142,21	142,285	142,25	142,28	142,287
Lst.	1746,82	1747,25	1747,35	1747,875	1747 —	1746,80	1747,625	1747 —	1747,125	1747,75
Dm occ	148,44	148,46	148,49	148,50	148,46	148,40	148,50	148,45	148,47	148,50
Scell. Aust.	23,98	23,985	23,985	23,98875	23,90	23,99	23,9875	23,98	23,98	23,988

Media dei titoli del 12 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,425
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	83,10
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,325
Id. 5 % 1936	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	100,35
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	98,55
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	97,525
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	96,375
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	95,20
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	95,125
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	95,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	638,40
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,299
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,287
1 Fiorino olandese	164,485
1 Franco belga	12,49
100 Franchi francesi	147,74
1 Franco svizzero acc.	142,287
1 Lira sterlina	1747,75
1 Marco germanico	148,50
1 Scellino austriaco	23,988

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data: 22 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Salvai Vera in Sales — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 20 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6099 — Data 20 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Tesserini Paolo di Augusto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 12 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Conca Salvatore di Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 12.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 — Data: 29 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Mattei Adolfo Leone fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 19 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Liotta Carmelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 11 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Franchino Antonio fu Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1300 — Data 24 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: Cipolla Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data 1° aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione Gabrieli Corrado — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 2600

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 7 — Data: 19 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Rando Pietro fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 5 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Montaldo Cesare fu Michele — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 34 500

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 14 febbraio 1958

(856) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo in sinistra del torrente But, in comune di Arta (Udine).

Con decreto 21 maggio 1957, n 42, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo siti lungo la sinistra del torrente But, in comune di Arta (Udine), segnata nel catasto del comune ai mappali 870 e 2150, della superficie complessiva di metri quadrati 19.976,95, indicati nella planimetria del 23 novembre 1951 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1200)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a tre posti di vice economo-cassiere in prova nella carriera di concetto del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1030, sul riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d arte drammatica,

Vista la legge 19 maggio 1950, n. 318, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1030, citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica che approva il regolamento concernente i concorsi a posti di vice economo-cassiere nel ruolo predetto,

Decreta.

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice economo-cassiere in prova nella carriera di concetto del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art 4, abbiano compiuto i diciotto e non superato i trentadue anni di età, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art 3, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica all impiego

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi degli articoli 2, comma quinto, art 127, lettera *d*) e 128, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 2

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è richiesto il possesso del diploma di ragioniere, ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1030 e dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n 198

Possono tuttavia partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo predetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n 93, salvo quanto previsto dall'art 2 della legge citata,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950,

f) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*) purchè complessivamente non superino i 40 anni,

D) Il limite massimo di età è elevato ad anni 40

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto delle relazioni culturali con l'estero (I R C E) in servizio al 18 giugno 1943,

E) il limite massimo di età è protratto fino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militari o civili, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6 7, 8 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*)

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25 convertito nella legge 5 maggio 1949, n 178, fermo restando il limite massimo di anni 40

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, fermo restando il limite massimo di 40 anni

Per i dipendenti degli Enti soppressi è elevato il limite di età ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404 (art 12) (con i limiti di cui al n 2 dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3)

Per gli ex assistenti aiuti, incaricati, supplenti, etc , negli Istituti di istruzione artistica viene elevato il limite di età ai sensi dell'art 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123 (che è tuttavia soggetto alla limitazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome,

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite),

3) il titolo di studio,

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune d'iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici,

6) di non aver riportato condanne penali,

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

9) il domicilio,

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

11) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso

Art 5

I requisiti per ottenere l ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art 3 per la presentazione della domanda

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi

A tal fine

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) · i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite I prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o mi-

litarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore del l'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell Aeronautica, ovvero, quelli di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940 43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lett. d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 1942 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata di L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo di L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata di L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio,

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare,

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università e del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1 Diploma originale o copia notarile, autenticata su carta bollata da L 200 con la firma del notaio e il timbro dell'ufficio

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato diploma su carta da bollo da L 100 contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato oppure, da un certificato di laurea, su carta da bollo da L 100, contenente la dichiarazione che il diploma di ragioniere e in corso di compilazione

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi del l art 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n 653

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione e da altre Amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, in carta da bollo da L 100 rilasciato dalla competente autorità scolastica

2 Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età produrranno i relativi documenti Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art 6.

3 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge

4 Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi

5 Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

6 Certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dal l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia

7 Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui all'art 3 i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200 con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono,
2) titolo di studio,
3) certificato medico.

Art. 8.

Dei documenti elencati al precedente art 7 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art 7:

1) certificato di cittadinanza italiana,
2) certificato di godimento dei diritti politici,
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) certificato medico,
5) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato,
6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda

I concorrenti alle armi per servizio di leva o in servizio continuativo e quelli in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza devono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art 7 il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana e devono presentare, altresì, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione e presso altre Amministrazioni dello Stato e Enti di qualsiasi natura Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa

la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art 7 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 7.

Art 9.

L'esame di concorso constera di due prove scritte e di una prova orale, che avranno luogo in Roma.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali, si osserveranno le norme previste dagli articoli 6 e 376 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte e quelle orali del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto le prove orali saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autentificata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica,

f) passaporto.

Art 10.

Le prove di esame ai sensi dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n 198, sono le seguenti

1. Prove scritte:
   a) tema di cultura generale storico-letteraria;
   b) tema di computisteria e ragioneria generale e applicata.
2. Prova orale:
   a) nozioni di diritto;
   b) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo,
   c) computisteria e ragioneria generale applicata,
   d) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
   e) nozioni di statistica,
   f) nozioni sui servizi degli istituti di istruzione artistica

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 12

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 28 gennaio 1958

p *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1958
Registro n. 12, foglio n 143

(1229)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto n 42030 Div III/san del 19 dicembre 1957, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955,

Vista la comunicazione 18 febbraio 1958 del sindaco di Sinalunga relativa alla rinunzia dell ostetrica Rina Batazzi alla condotta Rigomagno di Sinalunga,

Visto l'ordine di preferenza dei posti messi a concorso indicato dalle concorrenti e la rinunzia della candidata che segue in graduatoria la signorina Rina Batazzi,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1263, ed il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

La signorina Anna Acciai, nata a Castel San Niccolò il 24 maggio 1926, è dichiarata vincitrice del concorso in premessa per la condotta di Rigomagno di Sinalunga

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 28 febbraio 1958

Il prefetto FERRO

(1155)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.